

COMUNE di BAVENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola



REGOLAMENTO COMUNALE DEL CERIMONIALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.45 del 24.11.2022

SOMMARIO

TITOLO I REGOLE GENERALI

| | |
|---|---|
| ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTO | 4 |
| ART. 2 – RESPONSABILE DEL CERIMONIALE..... | 4 |
| ART. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE..... | 5 |

TITOLO II

CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

| | |
|--|---|
| ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA | 6 |
| ART. 5 – OMAGGIO AI CADUTI..... | 6 |
| ART. 6 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI E CORTEI PER SOLENNITA' CIVILI | 6 |
| ART. 7 - GLI INVITI ALLE CERIMONIE..... | 6 |
| ART. 8 - LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE | 7 |
| ART. 9 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI | 7 |
| ART. 10 - REGOLE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE..... | 7 |
| ART. 11 -LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA | 8 |

TITOLO III VISITE UFFICIALI

| | |
|--|---|
| ART. 12 - PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE | 9 |
| ART. 13 - L'ACCOGLIENZA..... | 9 |
| ART. 14 – GLI EVENTI CONVIVIALI..... | 9 |

TITOLO IV SOLENNITA' PUBBLICHE

| | |
|---|----|
| ART. 15 – I GIORNI FESTIVI E LE SOLENNITA' CIVILI | 10 |
| ART. 16 – SOLENNITA' CIVILI A LIVELLO LOCALE | 10 |
| ART. 17 – IMBANDIERAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI | 10 |
| ART. 18 – ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE | 11 |
| ART. 19 - L'IMBANDIERAMENTO CIVILE | 11 |
| ART. 20 – LA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO | 11 |
| ART. 21 - LO STEMMA MUNICIPALE E IL GONFALONE | 11 |
| ART. 22 - LA FASCIA TRICOLORE..... | 12 |
| ART. 23 - L'INNO NAZIONALE | 12 |
| ART. 24 – GLI ONORI CIVILI..... | 12 |
| ART. 25 - CASI DI LUTTO | 12 |
| ART. 26 - IL LUTTO CITTADINO | 13 |

TITOLO V NORME FINALI

| | |
|--|----|
| ART. 27 – SPESE DI RAPPRESENTANZA..... | 14 |
|--|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| ART. 28 – MODIFICHE..... | 14 |
| ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI..... | 14 |
| ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE..... | 14 |

TITOLO I

REGOLE GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTO

1. Il presente regolamento contiene l'insieme delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono attuazione di regole di cerimoniale al fine di garantirne l'ordinato svolgimento. L'espressione "cerimoniale" indica genericamente le regole di galateo, bon ton ed etichetta, ovvero l'insieme dei comportamenti e delle convenzioni sociali, che sono necessari a mettere l'Ente in relazione con le altre Istituzioni della Repubblica e straniere attraverso regole e comportamenti, ovvero attraverso una visione unitaria e condivisa dei codici di compresenza delle Istituzioni.
2. I termini della rappresentanza sono disciplinati da norme dello Stato.
3. Esso inoltre disciplina:
 - a) la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
 - b) l'impiego dello stemma comunale, del gonfalone, della bandiera nazionale, regionale, provinciale e dell'O.N.U. in funzione solenne;
 - c) le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali ed il lutto cittadino.

ART. 2 – RESPONSABILE DEL CERIMONIALE

1. Spetta al Responsabile dell'Area Affari Generali, in coordinamento con il Responsabile del Corpo di Polizia Locale, il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente regolamento e dei principi di buona amministrazione. In tale veste, il Responsabile dell'Area Affari Generali assume la qualifica di "Responsabile del Cerimoniale" come di seguito denominato.
2. Il Responsabile del Cerimoniale ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti per l'Ente e le ricorrenze significative per proporre iniziative opportune, compilando lo scadenziario aggiornato e particolareggiato degli eventi che riguardano la rappresentanza ufficiale dell'Ente, anche su incarico del Sindaco o degli Assessori. Lo scadenziario (anche su supporto informatico) conterrà l'indirizzario degli auguri, varie tipologie di indirizzari a seconda del carattere delle cerimonie da svolgere, prospetti degli appellativi ed inoltre bozze e schemi utili per la migliore pianificazione degli eventi.
3. Per avviare e per gestire l'organizzazione il Responsabile del Cerimoniale dovrà:
 - a) coordinare tutti gli interessati alla organizzazione stessa;
 - b) individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le eventuali modalità di trasporto;
 - c) informare – se necessario – l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari, di protezione civile e quelli antincendio;
 - d) stilare il programma e darne adeguata informazione interna e poi esterna;
 - e) affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
 - f) proporre gli inviti e disporre l'invio con gli eventuali contrassegni di accesso (es. permessi di sosta, ecc.);
 - g) accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenze;
 - h) nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, individuare il moderatore, fornire istruzioni per la distribuzione di eventuali pubblicazioni;
 - i) esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.
4. Per l'esercizio di tutte le attività di cui al punto precedente, il Responsabile del Cerimoniale

si avvarrà della stretta collaborazione della Segreteria del Sindaco e del Comando di Polizia Locale.

ART. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

1. Nelle cerimonie pubbliche, fatto salvo l'ordine delle precedenze stabilito dal protocollo di Stato quando intervengono cariche statali, a livello municipale, la prima Autorità è il Sindaco, a cui compete il posto centrale.
2. Alla sinistra del Sindaco (e cioè alla destra per chi guarda di fronte) seguono il Vice Sindaco e l'Assessore di cui la presenza sia stata richiesta dal Sindaco.
3. Alla destra del Sindaco (e cioè alla sinistra per chi guarda di fronte) seguono il Comandante del Servizio di Polizia Locale e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.
4. Nelle file successive seguono gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i Funzionari Comunali.
5. Per gli amministratori comunali partecipanti alle cerimonie è richiesto confacente abbigliamento evitando l'esibizione di simboli di partito.
6. Durante le sfilate le autorità vengono di solito precedute dalla bandiera nazionale e dal Gonfalone che è sostenuto da un Gonfaloniere affiancato da almeno un Agente di Polizia Locale in alta uniforme. Il Gonfaloniere può coincidere con un appartenente al Servizio di Polizia Locale.

TITOLO II

CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA

1. Per le manifestazioni civili, l'Amministrazione Comunale, nell'orario convenuto, si riunisce presso il Palazzo Municipale o in altro luogo prestabilito.
2. Il corteo si apre possibilmente con la banda musicale, che per l'occasione suona idonee marce preventivamente concordate con il Sindaco.
3. Seguono poi nell'ordine:
 - a) il Gonfalone Comunale, accompagnato dalla Polizia Locale in alta uniforme;
 - b) il corteo solenne con a capo le autorità predisposte secondo l'ordine delle precedenzae indicato nel precedente art. 3.

ART. 5 – OMAGGIO AI CADUTI

1. Durante le cerimonie del 25 aprile e del 4 novembre è prevista la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti ubicati in:
 - a) Baveno Capoluogo – Lungolago
 - b) Feriolo – Cimitero.

Tali corone saranno state preventivamente trasportata in piazza poco prima del sopraggiungere del corteo. Dopo l'ordine di "*attenti*" - solitamente dato dal militare di più alto grado presente - e tre squilli di tromba, avviene la deposizione, da parte di appartenenti all'Associazione Nazione Alpini o, in mancanza, da due agenti di Polizia Locale il 25 aprile, e di due carabinieri il 4 novembre. Questi si posizioneranno poi ai lati del monumento (in alternativa possono ricoprire analoghe funzioni due rappresentanti d'associazione d'arma). Subito dopo, il Sindaco si avvicina a sfiorare la corona, distendendone simbolicamente il nastro. Tutti mantengono il raccoglimento, così come le bandiere e i gonfaloni rimangono innalzati, durante l'esecuzione del Silenzio. Infine viene dato l'ordine di "*riposo*".

ART. 6 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI E CORTEI PER SOLENNITA' CIVILI

1. Nelle processioni religiose e nei cortei per le solennità civili, la bandiera nazionale ed il Gonfalone fiancheggeranno oppure seguiranno immediatamente il clero, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno e posizioneranno a seguire a seconda del grado gerarchico.
2. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone civico starà, di norma, alla destra dell'altare (e cioè alla sinistra per chi guarda di fronte).
3. Nei cortei funebri, anche secondo la consuetudine, i vessilli apriranno i cortei o fiancheggeranno il feretro.

ART. 7 - GLI INVITI ALLE CERIMONIE

1. Gli invitati sono scelti in base alla natura della manifestazione ed alle finalità che il promotore intende realizzare. Spetta, in conformità a ciò, al Responsabile del Cerimoniale, sentito il Sindaco, proporre ai responsabili dell'Ente un elenco di invitati designati congiuntamente in relazione all'evento.
2. Degli invitati va steso un elenco in ordine gerarchico, che sarà utilizzato per il piazzamento dei posti sulla base delle conferme ricevute. L'elenco consentirà al Responsabile del Cerimoniale ed ai suoi eventuali coadiutori di accompagnare l'invitato o di dare indicazione sulla collocazione del posto in sala.
3. L'antivigilia della cerimonia occorre ottenere, da ciascun invitato che ancora non abbia risposto, conferma certa della presenza o della assenza, allo scopo di disporre il piazzamento dei posti.

ART. 8 - LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente.
2. Se la cerimonia è ufficiale, il Sindaco impossibilitato - dopo aver interpellato il Vice Sindaco - avrà cura di delegare un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi assessori o consiglieri.
3. La rappresentanza non è ammessa nei pranzi o nei ricevimenti.
4. Non è ammessa neppure nel rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita. Della delega deve essere data notizia all'invitante. Il rappresentante prende posto in coda alle autorità dello stesso rango del rappresentato.

ART. 9 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

1. Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra (si intende per chi siede, e cioè il sinistro per chi guarda di fronte). Fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede al centro, il terzo è a sinistra e via proseguendo.
2. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano anche dal tavolo.
3. In platea siedono gli invitati, compresi ulteriori oratori. Questi ultimi parlano dal leggio o podio, appositamente approntato, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

ART. 10 - REGOLE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE

1. Negli eventi dove intervengono più personalità, è preferito il seguente ordine:
 - a) se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale o Alte cariche dello Stato, a loro va riservata una poltrona centrale della prima fila (se vi è un corridoio centrale, la poltrona è sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle dell'autorità intervenuta);
 - b) nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un'Alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) i Cardinali seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato, così come i Vescovi;
 - d) se intervengono più Sindaci il primo Sindaco è quello del Comune di Baveno, a seguire il Sindaco della Città capoluogo di Regione, Provincia ed i restanti in ordine alfabetico di Comune.
2. Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato. Tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno consente una collocazione diversa rispetto all'ordine delle precedenze.
3. Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.
4. A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta. Nel caso in cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza, si può far uso dell'ordine alfabetico, che, nel caso di rappresentanti ufficiali di enti, fa riferimento all'Ente.
5. Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo i pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti.
6. Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenze, prendono posto secondo l'ordine di arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.
7. Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo, sarà bene disporre i premiati ed i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.

ART. 11 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA

1. La cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto. La personalità giunge per ultima e si congeda per prima.
2. Il numero dei discorsi deve essere fissato nel programma per evitare che chiunque prenda la parola.
3. L'ordine dei discorsi è inverso al rango degli oratori o al loro ruolo rispetto alla cerimonia.
4. L'introduzione è del responsabile dell'organizzazione; segue il saluto del Sindaco in sede e delle eventuali altre autorità locali e gli interventi ufficiali.
5. L'oratore, in esordio e in conclusione del proprio discorso, rivolgerà il saluto alla massima o alle massime autorità presenti.
6. Se le funzioni di moderatore ufficiale della cerimonia non sono assolte dal promotore della stessa, viene designato un moderatore fuori campo che introduce gli oratori.
7. Si darà lettura di eventuali messaggi pervenuti solo se inviati da una carica più elevata della più alta presente alla cerimonia. Altri messaggi potranno essere elencati sommariamente.

TITOLO III VISITE UFFICIALI

ART. 12 - PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE

1. Il Responsabile del Cerimoniale deve redigere puntualmente il programma delle visite ufficiali nel Comune, con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.
2. Se l'incontro o gli incontri avvengono nell'ambito di una visita articolata, è d'uopo concepire il programma della visita prevedendo momenti di pausa e, in questi, possono essere inserite visite turistiche.
3. Il programma va concordato preventivamente con gli ospiti.
4. Il programma va tradotto nella lingua dell'ospite - se straniero - e contiene inoltre ogni notizia, riferimento e recapito utile.
5. Incontri e visite di Capi di Stato e di Governo, o di loro rappresentanti, sono disciplinati dal Protocollo di Stato.

ART. 13 - L'ACCOGLIENZA

1. Gli incontri ufficiali avverranno nella sede ufficiale del Comune o in una sede di rappresentanza all'uopo designata.
2. L'ospite viene ricevuto dal Sindaco o da un suo vicario al portone d'ingresso del palazzo.
3. Quando necessario, il Sindaco invierà all'aeroporto o alla stazione ferroviaria un proprio rappresentante con il compito di accoglienza. Questi porgerà all'ospite il programma della visita e le informazioni utili.
4. Si disporrà, inoltre, l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.

ART. 14 - GLI EVENTI CONVIVIALI

1. Gli eventi conviviali, colazioni o pranzi, possono avere carattere di incontro di lavoro oppure essere offerti in onore di un ospite in visita, di una delegazione o di un'alta carica o personalità italiana o straniera.
2. A seconda dei casi, si valuterà se far presiedere la tavola dal Sindaco o dalla personalità che si vuole onorare.
3. Anche per ragioni pratiche, il piazzamento avverrà, di norma, secondo il sistema del "tavolo imperiale", con i posti d'onore al centro del lato lungo di una tavola rettangolare, seguendo per il resto le norme tradizionali per l'assegnazione dei posti. Occorrerà fare attenzione ai "posti di chiusura", alle estremità dei lati, che non dovrebbero essere occupati da donne.
4. Il sistema anglosassone, con i "padroni di casa", quindi i posti principali, ai due capi della tavola, è più consigliabile se sono presenti le consorti e i commensali non sono molto numerosi.
5. Quando l'allestimento della sala prevede più tavoli, si ci potrà limitare ad assegnare singoli posti del tavolo di presidenza, al centro ove possibile, ed indicare il solo tavolo (numerato o denominato) agli altri ospiti, che sederanno poi liberamente.
6. In ogni caso, l'uso dei segnaposti è opportuno quando i commensali sono più di otto.
7. Il Responsabile del Cerimoniale o i suoi collaboratori dovranno sovrintendere ai diversi aspetti dell'organizzazione del convivio: menu, mise en place, previsione e rispetto dei tempi.

TITOLO IV SOLENNITA' PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 15 – I GIORNI FESTIVI E LE SOLENNITA' CIVILI

1. I giorni festivi sono stabiliti per legge. Ad essi si aggiunge la festività locale del Santo patrono e, nella prima domenica di novembre, la festa dell'unità nazionale.
2. Le solennità civili, non sono considerate giornate festive. Gli organi pubblici organizzano eventi collegati alla circostanza che si intende celebrare.

ART. 16 – SOLENNITA' CIVILI A LIVELLO LOCALE

1. Il Comune di Baveno individua nella data del 21 giugno l'Anniversario dell'Eccidio dei 17 Martiri avvenuto il 21 giugno 1944 durante il Secondo Conflitto Mondiale quando 17 giovani arrestati in Valgrande e scampati alla fucilazione di Fondotoce, sono stati prelevati, portati nella piazza dell'imbarcadere a Baveno e fucilati sul lungolago.
2. La celebrazione non è considerata giornata festiva.
3. In occasione dell'Anniversario dell'Eccidio dei 17 Martiri si dispone:
 - a. posa di n.1 ricordo floreale (palmetta) in Località Loita avanti la targa di F. Abrami;
 - b. posa di n.1 ricordo floreale (palmetta) in Baveno – Largo Locatelli;
 - c. posa di n.1 ricordo floreale (palmetta) in Baveno – Monumento ai Caduti;
 - d. posa di n.1 corona di alloro in Baveno – Cimitero del Capoluogo – presso il Sacrario 17 Martiri;
 - e. posa di n.1 corona di alloro in Baveno – presso il Cippo 17 Martiri.
4. Le attività connesse alla celebrazione dell'evento sono le seguenti:
 - a. Santa Messa presso il Cimitero di Baveno Capoluogo – Sacrario 17 Martiri;
 - b. Deposizione corona al Cippo dei 17 Martiri – Lungolago di Baveno;
 - c. Orazione ufficiale con presenza della Banda.
5. Per le attività celebrative si rimanda alle previsioni dell'art.5 del presente Regolamento.

ART.17 – IMBANDIERAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

1. La Legge n. 22 del 1998 e il D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121 hanno sancito che la bandiera nazionale, insieme a quella europea, va esposta in permanenza su tutti gli edifici pubblici.
2. La Legge Regionale 31 maggio 2004, n.15 sancisce l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte all'esterno delle sedi comunali ogni volta che vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.
3. All'interno degli edifici pubblici le bandiere nazionale, europea e regionale devono essere esposte su aste poste a terra, alle spalle o a destra della scrivania del titolare della carica (si intende per chi siede, e cioè a sinistra per chi guarda dal fronte).
4. Le bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente e su di esse e sull'asta che le sostiene non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che vengano esposte all'interno che all'esterno.
5. Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore a destra (se sono due) ovvero alla sinistra per chi guarda dal fronte, o al centro (se sono più di due). Deve inoltre essere issata per prima e ammainata per ultima.
6. Quando si riceve un ospite straniero (in forma ufficiale), va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine diplomatica, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore. In questo caso

figureranno: a sinistra la bandiera d'Italia, al centro la bandiera dello Stato estero, a destra quella d'Europa (per chi guarda dal fronte).

7. La Bandiera delle Nazioni Unite è esposta all'esterno del Palazzo Comunale in occasione della Giornata del 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite) unitamente alle altre bandiere indicate precedentemente.

ART. 18 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE

1. La bandiera va esposta, unitamente a quella europea ed al vessillo cittadino, nella sala del Sindaco e nell'Aula del Consiglio Comunale.
2. Le bandiere devono essere esposte su aste poste a terra alle spalle od alla destra del titolare alla carica.

ART. 19 - L'IMBANDIERAMENTO CIVILE

1. Oltre ai casi di imbandieramento permanente previsti dalla Legge per taluni edifici, ai sensi del DPR 07/04/2000 n. 121, la bandiera nazionale, quella europea e quella della Regione Piemonte, vanno esposte sui pubblici edifici in occasione delle seguenti ricorrenze:

- 7 gennaio (anniversario del Primo Tricolore);
 - 27 gennaio Giornata della memoria;
 - 10 febbraio (Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe);
 - 11 febbraio (Patti Lateranensi);
 - 25 aprile (Liberazione dal nazifascismo);
 - 1° maggio (Festa del Lavoro);
 - 9 maggio (Giornata d'Europa);
 - 2 giugno (Festa della Repubblica);
 - 29 giugno (Festa del Santo Patrono di Baveno – SS. Gervaso e Protaso);
 - 19 luglio (Festa della Regione Piemonte);
 - 4 ottobre (San Francesco d'Assisi e Santa Caterina, Patroni d'Italia);
 - 24 ottobre (la prassi impone di esporre la bandiera dell'O.N.U. accompagnata dalle bandiere nazionale ed europea);
 - 1° domenica di novembre (Festa dell'unità Nazionale);
 - 4 novembre (Festa delle FF.AA.).
2. Per casi particolari, ad esempio l'esposizione a mezz'asta il 27 gennaio (Giorno della Memoria) o quale segno di lutto, vengono eseguite come di norma le istruzioni inviate dalla Prefettura.

ART. 20 – LA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO

1. Il 19 giugno ricorre la festività patronale. Nell'occasione si celebra una Santa Messa alla presenza del Sindaco e delle Autorità locali. In tal caso durante la celebrazione religiosa viene esposto in Chiesa il Gonfalone del Comune di Baveno.

ART. 21 - LO STEMMA MUNICIPALE E IL GONFALONE

1. Il Comune di Baveno ha, come suo segno distintivo, lo stemma rappresentante un versante di cava di granito rosa su sfondo azzurro, con una colonna dello stesso granito e le scritte "forza e virtù"

in alto sul lato destro e sinistro, così come concesso con R.D. 27 febbraio 1941, registrato alla Corte dei Conti il 2 giugno 1941 nel registro 10 con il foglio 246.

2. Il Gonfalone del Comune di Baveno, così come concesso con R.D. 27 febbraio 1941, riproduce lo stemma sopra descritto su sfondo azzurro e la scritta centrale "Comune di Baveno".

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

4. L'ostensione del Gonfalone va accompagnata da almeno un addetto del Corpo di Polizia Locale in alta uniforme.

5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 22 - LA FASCIA TRICOLORE

1. La fascia tricolore è segno distintivo del Sindaco. Essa reca lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, è da portarsi a tracolla sulla spalla destra col fiocco che finisce all'altezza dell'anca sinistra e, nell'indossarla, la striscia di colore verde deve essere posta in prossimità del collo di chi la porta.

2. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Sindaco (o suo delegato) deve essere individuato attraverso questo speciale e solenne distintivo.

3. Il Sindaco giura, leggendo la formula di legge che vincola alla fedeltà alla Costituzione, durante la seduta d'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Il giuramento avviene in piedi, con la dovuta solennità, dopo aver indossato la fascia tricolore.

ART. 23 - L'INNO NAZIONALE

1. Durante l'esecuzione dell'Inno Nazionale, le autorità civili si alzeranno in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo. Il Gonfalone, se presente, va innalzato.

2. Se si vorrà manifestare la propria devozione all'Inno Nazionale ed a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra sul cuore durante l'esecuzione.

3. Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano sarà eseguito per ultimo, per ragioni di ospitalità.

ART. 24 – GLI ONORI CIVILI

1. L'Amministrazione Comunale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolando vie, piazze, edifici comunali, aule del palazzo municipale, o istituti o erigendo monumenti o affiggendo lapidi commemorative.

2. Le delibere che dispongono onori di tale natura devono essere motivate da ragioni conformi ai valori stabiliti dalla Carta Costituzionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto ed approvate dalla competente Prefettura, come previsto dall'art. 1 della Legge 23 giugno 1927 n. 1188.

ART. 25 – CASI DI LUTTO

1. In caso di decesso del Sindaco, di uno degli Assessori o di un Consigliere Comunale, in carica, o di un Sindaco non più in carica, sul portone del Palazzo Comunale per la durata di 48 ore, è affisso l'avviso di lutto, o copia del manifesto mortuario fatto stampare dall'Amministrazione per le affissioni cittadine, con il nome e cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita.

2. L'Amministrazione Comunale partecipa ai funerali con il Gonfalone del Comune.

3. Il Sindaco può disporre che le stesse modalità siano attuate in caso di decesso di persone meritevoli che si sono distinte in ambito locale.

ART. 26 - IL LUTTO CITTADINO

1. Per eventi luttuosi che riguardino cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgano tragicamente l'intera collettività o parte di essa, può essere deliberato il lutto cittadino.
2. Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili. Devono essere esposte anzitutto le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici. Alla bandiera d'Italia potranno essere apposte due strisce di velo nero, obbligatorie per le bandiere portate nelle cerimonie pubbliche funebri ed in quelle esposte all'interno nell'Ufficio del Sindaco o nell'Aula del Consiglio Comunale.
3. Possono essere deliberate in aggiunta, altre forme di manifestazioni come un minuto di raccoglimento nell'Aula Consiliare, nelle assemblee pubbliche e nelle adunanze della Giunta Comunale.
4. Il lutto cittadino è deliberato dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO V - NORME FINALI

ART. 27 – SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Gli impegni di spesa che attengono alle cerimonie e manifestazioni contemplate dal presente regolamento saranno debitamente assunte, a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di “spese di rappresentanza” (D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97), mediante formale determinazione da parte del competente organo amministrativo, sulla base delle specifiche risorse disponibili in base all’entità degli stanziamenti previsti per l’anno in corso.

ART. 28 – MODIFICHE

1. Eventuali modifiche non sostanziali del presente Regolamento che dovessero risultare necessarie potranno essere previste su indicazione dell’Amministrazione Comunale.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si dovrà fare riferimento alla legge n. 22 del 05/02/1998 e D.P.R. n. 121 del 07/04/2000, riguardanti l’uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché al D.P.C.M. del 14/04/2006 contenente disposizioni generali in materia di cerimonie e di precedenza tra le cariche pubbliche.

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della esecutività della deliberazione di approvazione. Lo stesso verrà pubblicato nell’apposita sezione del portale istituzionale dell’Ente.
2. Sono abrogate, dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni che con esso contrastino oltre alla deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09.06.2016 all’oggetto: “Organizzazione Festività Nazionali e Solennità Civili. Approvazione linee di indirizzo, criteri generali e modalità”.